



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO
Segreteria generale

Procedure per l'Affidamento dei Lavori

Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici "(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

Le modifiche recepiscono le nuove disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che modifica il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Richiami di carattere generale comuni alle procedure contrattualistiche	
Elementi di riferimento da inserire nel provvedimento	Note/ normativa
Richiamo atto di nomina del Dirigente, o del TPO delegato	
Espresso richiamo dello strumento/i di programmazione dell'ente (programma di mandato, DUP, BILANCIO, PEG, PIAO	
Espresso richiamo principi guida nell'affidamento di contratto ai sensi del d.Lgs 36/2023	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo , nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Principio di Risultato Art. 1	Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) <u>valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;</u> b) <u>attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.</u>
Principio di Fiducia Art. 2	Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Oggetto:Tipo di provvedimento e indicazione in sintesi del contenuto del provvedimento. Indicare CIG- CUP- CUI	Descrizione chiara e puntuale
Riferimenti di diritto: - Art. 107 TUEL 267/2000 - Legge 241/1990 e ss.mm.ii. - Art – 147 D.Lgs 267/2000	
Riferimenti di diritto specifici:	L' Amministrazione che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata per provvedere a tale affidamento. L'ANAC mantiene il registro delle PAD certificate.

- **Obbligo Ricorso a convenzione Consip ex art.26 , comma 3 della Legge 488/99** – ☐ Si ☐ No

- **Obbligo Approvvigionamento Digitale**

☐ **Valore < a E. 5.000,00**

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne **utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi**, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. **La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;** ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

Obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di **utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale** per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme **certificate** secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.

Con provvedimento approvato il **18 giugno 2025**, l'ANAC ha prolungato **oltre il 30 giugno 2025** la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro** da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La nuova proroga per l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP riguarda:

- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

La proroga vale anche per l'**adesione ad accordi quadro e convenzioni** i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è

☐ Valore = > a E 5.000,00 e < soglie dell'articolo 14 Dlgs 36 2023 (ex art. 1, comma 450, Legge 296/2006 (come modificato dall'art1, comma 130, della legge 145/2018) (Soglie Comunitarie riferirsi al Regolamento delegato (UE) 2023/2495 che ha modificato la Direttiva 2024/24/UE)	valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023 e per gli affidamenti in house. Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Art.48 e 62 del D.Lgs 36/2023 “restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa” disposizioni tra le quali rileva la deroga contenuta nell'art. 1, comma 450 della L296/2006 relativa ai microaffidamenti dei valori inferiori a e5.000, 00.
Valore dell'appalto Trattasi di affidamento con importo inferiore alle soglie di cui all'art. 37 del Codice Contratti. ☐ Si ☐ No	€.....+ IVA Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.) ☐ Soprasoglia ☐ Sottosoglia Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a: a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.
Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi Art. 37 Dlgs 36/2023	Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. 2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o

	partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.
Svolgimento Procedura affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, tramite piattaforma certificata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del D.Lgs 36/2023 Indicare : Piattaforma Digitale certificata Mepa Piattaforma ente Procedura posta in essere (Trattativa Diretta. RDO. Operatore invitati) Eslicitare: Documentazione allegata nella Piattaforma certificata e sottoscritta dall'OE; Esiti della richiesta / trattativa / indagine di mercato	

Fasi delle procedure di affidamento Art. 17.

Trattasi di affidamento preceduto da

“Decisione di contrarre” ai sensi dell’ art. 17 comma 1

☐ Si ☐ No

Trattasi di Affidamento semplificato (c.d. atto unico ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023) per acquisto di beni/servizi per importo infra 150mila in conformità al Decreto legislativo 36/2023

☐ Si ☐ No

Articolo 17**Come modificato dal D.lgs 209/2024**

Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **((procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e))** concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

3-bis.

((L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.))

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

	9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. 10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
Indicazione elementi obbligatori combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs n.36 /2023 e del Decreto Lgs.267/2000 art. 192 : -il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; - l'oggetto del contratto; - il valore economico; - la forma del contratto; - le clausole ritenute essenziali; - modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.	Definizione certa e puntuale dell'oggetto dell'affidamento con riferimento a tempi, dimensioni, caratteristiche e modalità a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure garanzia o di revoca. Per la quantificazione del valore economico va fatto il richiamo espresso articolo 14 comma 4 e seguenti, individuando il comma di riferimento alla fattispecie concreta
Responsabile unico del progetto (RUP) Art. 15 Dlgs 36/ 2023	Art. 15 Come modificato dal Dlgs 209/2024 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. ((Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.))

	L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. - Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. - Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. - Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)) - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
Conflitti di interessi.Art. 16 DLGS 36 2023 Presa d'atto della dichiarazione di assenza conflitto di interessi del RUP ex art. 6 della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 e di ogni altro eventuale collaboratore intervenuto nella fase procedurale.	- Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. - In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi

Richiamo al rispetto della Misura Generale posta in essere PIANO Triennale Prevenzione Sezione PIAO Eventuale Richiamo alle misure adeguate poste in essere per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 del richiamato art. 16 siano rispettati.	a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
Rispetto del principio di rotazione O.E. Art 49 Premesso il divieto di artificioso frazionamento degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 14 comma 6 d.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto in ossequio ai richiamati principi è tenuto al rispetto del principio di rotazione come richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: - ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; - alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; Vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi Parere MIT 2145 del 18/07/2023 D.Lgs. 36/2023. Per affidamento inferiori a 5.000, 00 esplicitare se il principio è stato osservato	Come modificato con D.LGS 209/2024 Principio di rotazione degli affidamenti 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. ((In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.)) 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Suddivisione Lotti . :Indicare le ragioni dell'unitarietà dell'affidamento in relazione alle disposizioni in materia di suddivisione in lotti art. 58, c. 1 Dlgs 36/2023 per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1) ☐ Sì	1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

☐ No a) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2) ☐ Sì ☐ No b) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3) ☐ Sì ☐ No c) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6) ☐ Sì ☐ No	Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente eseguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. E' in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La <u>stazione appaltante può limitare</u> il numero massimo di lotti per i quali e' consentita l'aggiudicazione al <u>medesimo concorrente</u> per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
Operatore Economico Requisiti Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)	1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione <u>appaltante procede alla risoluzione del contratto</u>, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Verifica del possesso dei requisiti art. 99 Requisiti di ordine Speciale art. 100 >150.000	Articolo 99 Come modificato dal D.Lgs 209/2024 Verifica del possesso dei requisiti 1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli

Reputazione dell'impresa art. 109 ☐ Si ☐ No ●Acquisizione della dichiarazione di possesso dei requisiti del D.Lgs 36/2023) nonché requisiti di ordine speciale ove previsti :idoneità professionale capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali; ●DURC (Richiamare estremi, data inizio validità, data scadenza); ●Acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico di conoscere ed accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. N. 62/2013 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi D.G.C.n. 352/2020; ●Presa visione e sottoscrizione del Patto d'Integrità D.G.C. n. 290/2022; ●Autocertificazione di assenza di contratti di lavoro con dipendenti comunali cessati nel triennio precedente Art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; ●Autocertificazione tracciabilità dei flussi finanziari: richiamo all'acquisizione della dichiarazione agli atti d'ufficio relativa al conto corrente dedicato;	articoli 100 e 103. 3.Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 3-bis. ((In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.))
Scelta del contraente art.3 Legge n 241/1990	Ogni provvedimento amministrativo,deve essere motivato. Le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. alvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

	b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore...omissis c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ...omissis 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1. 2-bis. ((Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).))
--	---

Art. 50 D.Lgs 36/2023 (Procedure per l'affidamento)

Esplicito riferimento nelle Preambolo e nel Determinato dell'Atto il regime procedurale posto in essere.

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 (con le seguenti modalità)

Procedure per l'affidamento¹

- Affidamento Diretto Art.50 comma 1 lett.a)

Affidamento Lavori	Procedura Ammessa
< 150.000	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- Procedura negoziata senza Bando Art.50 comma 1 lett.c)

Affidamento Lavori	Procedura Ammessa
= o > a 150.000 euro e <a 1 milione di euro	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori

- Procedura negoziata senza Bando Art.50 comma 1 lett.d)

Affidamento Lavori	Procedura Ammessa
= o > 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

Altre Procedure di scelta e relativi presupposti

Art. 70 Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.²**Artt 71.72.73.74.75.76.** D.Lgs 36/2023

¹ Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, **la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare**, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

² **La scelta della procedura da adottare** (aperta, ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, ma anche, adesione a convenzione CONSIP, riuso in caso di acquisto di programmi informatici, contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, affidamenti del terzo settore, collaborazioni con altre pubbliche amministrazioni) **è invece discrezionale e dunque spetta all'amministrazione scegliere la soluzione che, nel caso concreto, consenta di meglio perseguire il risultato, anche in termini di tempestività**. Non a caso l'art.70 del nuovo codice elenca in modo congiunto tutte le procedure utilizzabili, intendendole quali strumenti a disposizione della stazione appaltante, equiparati a livello legislativo e **riservando agli organi amministrativi il potere di scegliere di volta in volta quella maggiormente idonea in relazione alla concreta fattispecie**. Procedura aperta per affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad € 1 milione vedasi parere ANAC N. 13 del 13 marzo 2024

Individuazione Operatore Economico		
• Metodo utilizzato per la scelta del contraente		
- indagine di mercato.		
- elenchi di operatori economici.		
• Invito n. 5 /10 operatori economici aventi i requisiti.		
• Rispetto del criterio di rotazione degli inviti.		
• Verbali di gara.		
Individuazione Operatore Economico	Procedura	
Art. 50 comma 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell' allegato II.1. "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"	Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.	
Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 <u>salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.</u> Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. <u>Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.</u> 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106. 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale Come modificato con D.Lgs 209/2024 Integrazione 4-bis. ((Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.))	

DUVRI DLgs 81 /2008 art 26 c.3 bis OBLIGO (nella circostanza) ☐si ☐no	DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) obbligatorio disciplinato dall'art.26 D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza), inerente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/ contratto. Il DUVRI non è obbligatorio in caso di - Appalti di servizi di natura intellettuale; - Mere forniture di materiali o attrezzature; - Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio Decr.Min Int 10 marzo 1998.-
Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza DL n.19 del 02 marzo 2024 convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024 Art.29 comma 2: <i>all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:((a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto"))</i> comma 10: <i>nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, ...</i> comma 19 . <i>al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi ((di lavoro, al)) <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,</u> sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>((a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:</i> <i>"Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.</i>	Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici. negli Appalti pubblici di valore complessivo = o > 150.000,00 Sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Funziona come la patente di guida: si parte da un punteggio

	iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. <u>Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.</u> A stabilirlo è il DI PNRR (decreto 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024. Le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.
Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture Art. 108. Esplicitare nel preambolo dell'atto criterio di aggiudicazione	1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

	Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
Criterio di aggiudicazioni degli appalti di lavori, servizi e forniture Art. 108 Requisiti premiale previsto ☐si ☐no Possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ☐si ☐no	Comma 7 <i>Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)</i>
Rispetto Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti" Art. 11 d.Lgs 36/2023 ☐si ☐no	1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In

	quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.....
Rispetto Clausole sociali nel bando di gara e degli avvisi Art. 57 Dlgs 36/2023	Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Come modificato con D.lgs 209/2024 Articolo 57 ((Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)) 1. ((Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

	inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.)) Articolo 11 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. ((Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.)) 2-bis. ((In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.)) 3. ((Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori
--	--

	economici)) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 ((, in conformità all'allegato I.01)) . 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Impegni dell'Operatore Economico Art.102 D.Lgs 36/2023	Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 2
Contratti Riservati art. 61 Riserva diritto di partecipazione ☐si ☐no Art. 61 comma 2 Dlgs 36 /2023 Valutazione Offerta Requisiti necessari ☐si ☐no Requisiti premiali ☐si ☐no	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità

	o da lavoratori svantaggiati Requisiti di cui all'articolo 46-bis del Codice delle Pari Opportunità dlgs n 198/2006. come modificato con DLGS 209/2024 2-bis. ((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.)
Capitolato/ Convenzione	Il capitolato deve intendersi quale documento basilare nel progetto di fornitura e servizi, per gli importanti riflessi sia sulla fase di gara (si pensi ai prodotti equivalenti, all'impossibilità di indicare marche e modelli di prodotti, ecc.) che sulla fase esecutiva (tempi di esecuzione, penali, gravi errori, subappalto, ecc.).E' il documento al quale il deve attenersi per gestire gli adempimenti successivi alla firma del contratto ma, soprattutto, l'atto che descrive le obbligazioni a carico dell'operatore economico. La redazione chiara ed inequivoca del capitolato è quindi il presupposto indispensabile per gestire adeguatamente l'appalto nel suo complesso: dall'affidamento sino all'esecuzione delle prestazioni.
Il contratto Art. 18. c.1 La lettera commerciale costituisce il contratto con l'Operatore Economico, come tale deve essere suffragata di tutti gli elementi che caratterizzano la fornitura del bene o la prestazione del servizio (oggetto;caratteristiche; durata contratto; Modalità esecuzione / fornitura/ termini/ corrispettivi/ obblighi prestazionali / Modalità pagamento/ risoluzione / recesso /tracciabilità/ Foro competente/ Trattamento dati	In caso di affidamenti diretti o mediante procedura negoziata / apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
Stipula contratto e esecuzione anticipata rispetto alla stipulazione Art. 18.comma 2	Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

	Come modificato con DLGS 209 2024 Il contratto non può essere stipulato prima di ((trentadue))giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.Le fattispecie dell'urgenza è tipizzata al comma 9.
Richiamo Polizze condizioni d'obbligo ☐si ☐no	
Imposta di bollo (Articolo 18, comma 10)	Il valore dell'imposta di bollo è individuato con l'Allegato I.4 Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto Articolo 1 1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato. 2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro Rif. Circolare Agenzia delle Entrate
Art .17. comma 9 D.Lgs 36 /2023 Esplicitare le motivazioni	L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea
Stipulazione contratto a seguito di affidamenti diretti Art. 55. (Termini dilatori)	1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Pubblicità Atti³

Art. 27 (Pubblicità legale degli atti)

Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici)

Art. 29 (Regole applicabili alle comunicazioni)

Resta pertanto in essere quale. Rispetto degli obblighi di pubblicazione

Albo pretorio

Amministrazione trasparente” :

Sezione I livello Provvedimenti-

Sotto Sezione II livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 Dlgs 33/2013

Sezione I livello

Bandi di gara e contratti Provvedimenti-

Sotto Sezione II Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici art. 37 D.Lgs. n.33/2013 c.1 lett. a e lett. b

L'art. 37 del decreto lgs. n. 33/2013 dispone gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stabilendo che **le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. L'art. 28 citato stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di **trasparenza dei contratti pubblici** e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, **siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28 cit.);**
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, **il compito di**

3

Le deliberazioni ANAC nn. 264 e 601 del 2023 L'ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del predetto Codice con **delibera n. 264 del 20 giugno 2023**, modificata e integrata con **delibera n. 601 del 19 dicembre 2023**. In base alla digitalizzazione e alla gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione **"Amministrazione trasparente"** (AT), **sottosezione Bandi di gara e contratti**, **l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto**. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP. Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul **portale dati aperti** dell'ANAC stessa. **Rimane fermo l'obbligo**, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione **"Amministrazione trasparente"** (AT), **sottosezione Bandi di gara e contratti**, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del **singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria**. I dati ulteriori da pubblicare previsti dalla delibera Anac 264-601/2023 (all. 1) in base alle citate delibere ed all'**allegato 1**, a proposito degli atti e dei documenti da pubblicare in Amministrazione trasparente – **sottosezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI"**, ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (art. 6, qualità delle informazioni, e 8, co. 3, tempo di pubblicazione), è **sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma** in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti. Del resto, l'art. 9 del Decreto Trasparenza d.lgs. n. 33/2013, a fini semplificatori, dispone che nella home page dei siti istituzionali sia collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno siano contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e che **al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti**, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del decreto citato. L'allegato alle predette delibere ANAC, in ordine agli **"ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE"**, riporta i seguenti riquadri riguardanti la **sottosezione Bandi e contratti, vari contenuti** (che non costituiscono ulteriori sottosezioni) distribuiti in relazione a **diverse fasi** (a. pubblicazione, b. affidamenti, c. esecuzione), in relazione alle quali sono previste **tempistiche differenziate** (una tantum o tempestivo o annuale o entro determinati termini). Nel caso in cui una parte di **tali dati e atti** sia già pubblicata sulle **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma**. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante **collegamento ipertestuale**, alla **pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata**, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (art. 6 e 8, co. 3)

	assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Termine conclusione art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) comma 3 Attestazione rispetto termini procedura	Rispetto vincoli Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. I termini massimi variano in funzione della procedura prescelta e non sono derogabili. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempiamento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Elementi "certus"	
Attestazione del Rup circa la congruità del preventivo rispetto ai parametri di mercato	Motivare in merito alla congruità del prezzo. Comparazione dei listini di mercato; Confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe; Analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni - ecc.....) Per i servizi d'ingegneria occorre dar conto delle modalità di valutazione, anche qualitative, adottate dalla stazione appaltante nella scelta del contraente Linee Guida Anac n4 aggiornate Delibera n 636/2019.
Approvazione quale parte integrante e sostanziale dello schema di contratto. Richiamo agli allegati obbligatori: Capitolato prestazione	
Richiami: Individuazione del Soggetto selezionato/contraente- (ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, C.F./P.IVA); Impegno della spesa sugli stanziamenti previsti nei Capitoli di Bilancio (corretta ed univoca imputazione, accertamento preventivo delle somme impegnate, rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009)	In presenza di P.I nel rispetto della Privacy, come da Linee Guida del Garante, evitare la pubblicazione del Codice fiscale dell'O.E (principio di minimizzazione dei dati)
Comunicazione al beneficiario impegno di spesa art 191 TUEL 267 /2000	Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata

	con gli estremi della suddetta comunicazione . Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato , in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati .		
Contributo di gara Anac ☐ Si ☐ No Motivare eventuale motivo d' esonero)	Con la Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610 l'ANAC ha indicato, per l'anno 2024, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266 . In particolare, la Delibera 610/2023 , in vigore dal 01/01/2024, stabilisce che i soggetti obbligati alla contribuzione a favore di ANAC (indicati all'art1, comma 1 della Delibera stessa) sono tenuti a versare i seguenti contributi in relazione all'importo a base di gara. Importi attuali:		

	IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	QUOTA STAZIONI APPALTANTI	QUOTA OPERATORI ECONOMICI	
	Inferiore a Euro 40.000	Esente	Esente	
	Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000	Euro 35	Esente	
	Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000	Euro 250	Euro 18	
	Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000		Euro 33	
	Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000	Euro 410	Euro 77	
	Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000		Euro 90	
	Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000	Euro 660	Euro 165	
	Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000	Euro 880	Euro 220	
	Uguale o maggiore a Euro 20.000.000		Euro 560	

Foro competente in caso di controversie	Teramo
Indicazione dei termini e autorità a cui ricorrere Art 120 Dlgs 104 del 02 luglio 2010	Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente . In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta

	giorni..
Richiamare le Misure Generali e Specifiche Richiamo Identificativo Processo Mappatura PIAO 2024	
PRIVACY	
Richiamo alla disciplina sul trattamento dati: Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR"): titolare dei dati Incaricato del trattamento DPO:	D.P.O del Comune di Roseto Degli Abruzzi la Ditta FORMANAGEMENT Srl – Sede legali Via Bari h.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000



RAFFAELLA
D'EGIDIO
17.10.2025
10:20:37
GMT+02:00